

Normativa e prassi

Non può essere recuperata in Italia la ritenuta sui compensi sammarinesi

15 Marzo 2019

Al professionista che ha aderito al regime forfetario è preclusa la detrazione, nella dichiarazione dei redditi, della trattenuta del 20% operata dalla società con sede nello Stato estero

Thumbnail Il compenso di un avvocato in regime forfetario è assoggettato a una imposta sostitutiva del 15%, di conseguenza non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale circostanza esclude la possibilità che il professionista possa fruire, per la ritenuta d'acconto applicata dal committente di San Marino sui compensi a lui corrisposti, del credito per le imposte assolte all'estero (**articolo 165** del Tuir).

È, in estrema sintesi, il contenuto della **risoluzione n. 36/E** del 15 marzo 2019 con cui l'Agenzia delle entrate ha risposto all'interpello di un professionista, che chiede se può recuperare la ritenuta di acconto del 20%, applicata da un suo cliente con sede nella Repubblica di San Marino al momento del pagamento della fattura.

L'Agenzia ricorda, in primo luogo, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica di San Marino, in base alla quale *"I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna"*.

Ricorda, inoltre, la disciplina nazionale sammarinese secondo cui le prestazioni di servizi rese da un libero professionista italiano nella Repubblica di San Marino sono assoggettate da parte del committente a una ritenuta del 20% (articolo 102 della legge 166/2013).

Riguardo la legislazione italiana, invece, il documento di prassi rammenta che il regime forfetario (utilizzato dalle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma

individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che non incorrano in una delle cause di esclusione) prevede un'imposta sostitutiva del 15% sul 78% del proprio imponibile lordo.

Tale reddito, quindi, non concorre alla formazione del reddito complessivo e non può fruire del credito per le imposte assolte all'estero. Tale interpretazione, conclude l'Agenzia, è in linea anche con la circolare n. 9/2015, in cui è stato chiarito che l'articolo 165 del Tuir *"...non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ..."*.

Solo se il contribuente optasse per la tassazione del reddito secondo le regole ordinarie, le somme concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo e l'imposta assolta all'estero potrebbe, quindi, essere recuperata secondo i principi dell'articolo 165 del Tuir.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/non-puo-essere-recuperata-italia-ritenuta-sui-compensi>